



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

***CAPITOLATO RELATIVO ALLE POLIZZE
DEL CONTRAENTE SOCIETA' CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.
PER I SERVIZI ASSICURATIVI
TRIENNIO DAL 31 MARZO 2023 AL 31 MARZO 2026***

- PARTE GENERALE -

**Contraente/Assicurato
CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.**

Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 - 13037 – SERRAVALLE SESIA (VC)
Partita I.V.A. 01271960021 – Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000
tel. 0163.458063 fax 0163.459626
www.cordarvalesesia.it

LOTTO A

POLIZZE:

- RC AUTO Automezzi Libro Matricola (Come da capitolato allegato);
- R.C.T./O (Come da capitolato allegato);
- RC. INQUINAMENTO (Come da capitolato allegato);
- TUTELA LEGALE ((Come da capitolato allegato);
- INFORTUNI (Come da capitolato allegato);
- FURTO (Come da capitolato allegato)
- ELETTRONICA (Come da capitolato allegato)

LOTTO B:

POLIZZA:

- INCENDIO E RISCHI INDUSTRIALI - Sedi, Impianti, Canalizzazioni e Condotte –
(ome da capitolato allegato)

§§§



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

IMPORTI A BASE D'ASTA

Lotto A:

POLIZZA	IMPORTO ANNUALE <i>(base d'asta)</i>	IMPORTO TRIENNALE <i>(base d'asta)</i>
RC AUTO	Euro 8.000,00	Euro 24.000,00
RCT/O	Euro 10.000,00	Euro 30.000,00
RC INQUINAMENTO	Euro 6.000,00	Euro 18.000,00
TUTELA LEGALE	Euro 5.000,00	Euro 15.000,00
INFORTUNI	EURO 3.000,00	EURO 9.000,00
FURTO	EURO 600,00	EURO 1.800,00
ELETTRONICA	EURO 5.000,00	EURO 15.000,00
TOTALE	EURO 37.600,00	EURO 112.800,00

Lotto B – CODICE CIG _____

POLIZZA	IMPORTO ANNUALE <i>(base d'asta)</i>	IMPORTO TRIENNALE <i>(base d'asta)</i>
INCENDIO E RISCHI I.	EURO 35.000,00	EURO 105.000,00
TOTALE	EURO 35.000,00	EURO 105.000,00

TOTALE ANNUALE LOTTI A E B = EURO 72.600,00 (importo a base d'asta)

TOTALE TRIENNALE LOTTI A E B = EURO 217.800,00 (importo a base d'asta)

(importo totale stimato Euro 217.800,00; importo totale stimato comprensivo dell'eventuale proroga ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 Euro 254.100,00)



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

I CONTRATTI DOVRANNO DECORRERE DAL 31/03/2023 (ore 24.00)
E SCADERE AL 31/03/2026 (ore 24.00)

NORME GENERALI COMUNI E PREVALENTI PER TUTTI I LOTTI/CONTRATTI ASSICURATIVI

Art. 1 - Produzione di informazioni sui sinistri

L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto entro i seguenti termini:

- entro e non oltre il settimo mese dell'annualità contrattuale con riferimento al primo semestre della stessa;
- entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza dell'annualità contrattuale.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato;
- la tipologia di indennizzo;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;
 - d) sinistro riservato, con importo stimato/riservato pari a € _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere alla società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. un importo pari al 0,5% del premio annuo complessivo relativo al contratto assicurativo/lotto cui si riferisce l'omissione/ritardo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% del predetto premio annuo complessivo.

L'inosservanza di quanto previsto al comma primo del presente articolo sarà rilevante ai fini dell'applicazione della penale sopra indicata anche quando si riferisca ad un solo lotto/contratto assicurativo nel caso in cui l'Assicuratore si sia reso aggiudicatario di più lotti.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

del lotto/contratto assicurativo, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma primo del presente articolo.

Qualora la stazione appaltante contempì quale elemento di valutazione dell'offerta dell'operatore economico una proposta migliorativa rispetto alle tempistiche di produzione delle informazioni relative all'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto, l'affidatario dovrà attenersi alla tempistica promessa in termini migliorativi in sede di offerta, ferma l'applicazione delle altre previsioni del presente articolo anche in relazione alla contestazione e applicazione delle penali.

Art. 2 – Solidarietà delle imprese coassicuratrici

Nel caso in cui il lotto/contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese (o ad imprese riunite/raggruppate in altra forma di aggregazione consentita dal d.lgs. 50/2016), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

Art. 3 – Termini di pagamento dei premi delle polizze

Tutte le polizze assicurative oggetto della presente procedura di selezione avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno 31.03.2023 (o dal diverso termine che dovesse essere stabilito in ossequio agli atti di gara e alla durata della procedura di gara ai fini dell'aggiudicazione) ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi delle polizze verranno conteggiati e liquidati per annualità, benché l'affidamento avrà durata triennale.

Pertanto, per ogni annualità successiva alla prima i relativi premi soggiaceranno al medesimo termine di pagamento a favore della stazione appaltante, ossia entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'annualità.

Se il Contraente CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. non dovesse pagare i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Le presenti disposizioni prevalgono su qualunque disposizione contraria dovesse essere contenuta nelle sezioni dedicate dal presente capitolato alle singole polizze di interesse della stazione appaltante.

Art. 4 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

mutamenti interni all'organizzazione della contraente CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

La società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 5 – Validità dell'offerta e prevalenza sulle condizioni di polizza

Qualora ai fini della valutazione dell'offerta e dell'aggiudicazione del presente appalto venga richiesto ai concorrenti di formulare proposte migliorativa circa scoperti, franchigie e massimali, tali proposte costituiranno vincolo contrattuale e pertanto prevarranno su ogni diversa previsione delle Sezioni di polizza del presente capitolato.

Art. 6 - Fatto noto (valida per tutti i lotti/contratti relativi a polizze claims made)

Salvo quanto previsto dalle specifiche clausole di retroattività dei singoli lotti relativi a polizze claims made e in assenza di previsione specifica nell'ambito del relativo capitolato, l'assicurazione coprirà, pur sempre e comunque, i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto e avvenuti nei cinque anni precedenti al 31 marzo 2023.

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.

Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.

Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.

In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

Qualora ai fini della valutazione dell'offerta e dell'aggiudicazione del presente appalto venga richiesto ai concorrenti di formulare proposte migliorative circa la retroattività delle polizze considerate nel presente articolo, tali proposte costituiranno vincolo contrattuale e pertanto prevarranno su ogni diversa previsione delle Sezioni di polizza del presente capitolato.

Art. 7 – Clausola di prevalenza e interpretazione dei contratti

Il presente capitolato sostituisce integralmente (per tutti i lotti/contratti assicurativi in esso considerati) il contratto prestampato dalla Compagnia assicuratrice.

Il presente capitolato (per tutti i lotti/contratti assicurativi in esso considerati) potrà essere derogato e/o integrato solo con l'espresso assenso e approvazione scritta della stazione appaltante e nei casi consentiti dal d.lgs. 50/2016.

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di Assicurazione.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 8 - Validità esclusiva norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

Art. 9 – Broker e divieto di subappalto

La società contraente CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. non ha designato alcun Broker assicurativo per la gestione dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura di selezione.

Data la specificità dei servizi assicurativi e la facoltà degli operatori economici di assumere i rischi dei contratti assicurativi nella forma della coassicurazione non è ammesso il subappalto.

Art. 10 – Comunicazioni

Ogni qualvolta le clausole delle sezioni del presente capitolato relative alle singole polizze prevedono che la stazione appaltante debba formulare le proprie comunicazioni alla Società Assicuratrice con il mezzo della raccomandata a.r. o con altra formalità di spedizione (compresa la trasmissione via fax) sarà considerata equivalente ad ogni effetto di Legge e di contratto l'invio della comunicazione con il mezzo della posta elettronica certificata.

Art. 11 – Facoltà di proroga

La stazione appaltante, giusto il disposto dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 potrà richiedere all'esecutore la proroga, di tutti o solo di alcuni, dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura al termine della scadenza triennale dei contratti medesimi al fine di garantire lo svolgimento della nuova procedura di affidamento. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nei contratti agli stessi prezzi patti e condizioni. La proroga potrà essere disposta per la durata di sei mesi.

NOTA:

la stazione appaltante, a titolo informativo per gli operatori economici, riporta nell'Allegato denominato SITUAZIONE SINISTRI la situazione dei sinistri relativa ai singoli contratti assicurativi (con esclusione della polizza RC auto, per la quale si rimanda al relativo capitolato) oggetto della presente selezione in relazione agli esercizi dal 2017 al 2022 (quest'ultimo fino alla data del 31 ottobre 2022).